



Comune di San Martino Buon Albergo
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO DEI
PASSI CARRAI**

Indice

Art. 1	Contenuto del Regolamento
Art. 2	Definizione e classificazione dei passi carrabili
Art. 3	Autorizzazioni alla costruzione
Art. 4	Ufficio comunale competente
Art. 5	Formalità per la richiesta delle autorizzazioni
Art. 6	Spese
Art. 7	Formalità del provvedimento
Art. 8	Variazioni della titolarità delle autorizzazioni
Art. 9	Variazioni anagrafiche del titolare dell'autorizzazione
Art. 10	Cessazione autorizzazione passo carrabile
Art. 11	Conversione autorizzazioni
Art. 12	Canone ed altri oneri
Art. 13	Riconoscimento del passo carraio
Art. 14	Passo carrabile di accesso a più proprietà
Art. 15	Sanzioni
Art. 16	Entrata in vigore

Art. 1 Contenuto
del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di nuovi passi carrabili, prevista dall'art. 22 del vigente Codice della Strada, nonché le modalità per la regolarizzazione di quelli già esistenti e sprovvisti dell'atto autorizzatorio.

La costruzione dei passi carrabili deve avvenire nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente e rispettando le condizioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e dal presente Regolamento.

Art. 2 Definizione e
classificazione dei passi carrabili


Si intende per passo carrabile qualsiasi accesso ad un'area laterale privata idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

Gli stessi vengono così classificati :

**Mancanza di manufatti
o marciapiedi a livello
strada privo di opere
visibili e permanenti**

larghezza

mt.




Marciapiede con smusso

larghezza

mt.

2





Marciapiede senza smusso

larghezza


mt.

3




di mt..... x mt....,






limi. ... x mt.



**Marciapiede a livello strada
evidenziato con opere visibili
e permanenti**

di mt..... x mt.,


6



Ponticello

di mt..... x mt.

7



**Manufatto per superare il
dislivello con la carreggiata.**

di mt..... x mt. —.—

Art. 3 Autorizzazione alla costruzione

Sulle strade di proprietà comunale, e sulle strade vicinali soggette a pubblico passaggio, senza la preventiva autorizzazione del Comune, non possono essere aperti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

I passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni, presentando domanda di sanatoria indirizzata al Sindaco del Comune di San Martino Buon Albergo entro e non oltre il 30 giugno 2003.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizia ed urbanistica, del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

Art. 4 Ufficio Comunale competente

Competente al ricevimento, all'istruttoria delle domande ed al rilascio di nuove autorizzazioni è il Settore Edilizia Privata, il quale, per la definizione del procedimento, richiede parere motivato al Comando di Polizia Municipale affinché siano rispettate le prescrizioni e le condizioni previste sia dal Codice della Strada che dal Regolamento di Esecuzione per la costruzione dei passi carrabili.

Art. 5 Formalità per la richiesta delle autorizzazioni

La domanda di autorizzazione del passo carrabile di cui al precedente Art. 3 deve essere presentata da :

1. Proprietario dell'immobile per i passi carrabili al servizio di singole unità immobiliari;
2. Amministratore condominiale o qualora non previsto, persona idoneamente delegata dal condominio o dai proprietari degli stabili che fruiscono dell'accesso carrabile per gli accessi al servizio di più unità abitative.

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia una ditta individuale o società, l'autorizzazione dovrà essere richiesta dal Titolare, Legale Rappresentante, Presidente della Società o persona idoneamente delegata.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria.

PER I PASSI CARRABILI ESISTENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- Per i passi carrabili realizzati prima del 1967, autocertificazione attestante che il manufatto in questione è stato realizzato prima di detto anno
- Per i passi carrabili realizzati dal 1967 in poi, autocertificazione attestante che il manufatto è stato realizzato a seguito di rilascio del provvedimento autorizzativo edilizio.

Art. 6 Spese

Per ogni domanda di cui all'art. 5 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con delibera della giunta comunale, da aggiornarsi ogni anno, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo che il richiedente deve versare.

Art. 7 Formalità del provvedimento

L'autorizzazione all'esercizio dei passi carrabili è nominativa.

Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo di cui al successivo art. 8, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 8 Variazioni della titolarità dell'autorizzazione

In caso di trasferimento di proprietà dei passi carrabili autorizzati, o qualora intervengano modificazioni di fatto sulla titolarità dell'autorizzazione (variazione dell'Amministratore per i condomini - variazione del Legale Rappresentante, Presidente o titolare per le ditte) il competente Ufficio procede al rilascio della nuova autorizzazione nonché alla comunicazione della variazione di titolarità all'Ufficio Tributi, su domanda presentata entro 30 giorni dall'intervenuta modifica della situazione.

Chiunque non provveda agli adempimenti previsti dal comma precedente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 25,82

Art. 9 Variazioni anagrafiche del titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare entro 30 giorni dall'evento, ogni sua variazione di residenza o domicilio fiscale al Settore Edilizia Privata mediante la compilazione della modulistica reperibile presso lo stesso ufficio. Quest'ultimo annoterà la variazione a tergo dell'atto autorizzativo originario.

Art. 10 Cessazione autorizzazione passo carrabile

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare la chiusura del passo carrabile entro 30 giorni dall'evento provvedendo, nel contempo, alla restituzione dell'atto in originale e del relativo segnale di passo carrabile.

Chiunque non provveda agli adempimenti previsti dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 25,82

Art. 11 Conversione autorizza/ioni

I passi carrabili in essere sulle strade Provinciali e Statali all'interno del territorio comunale, ai sensi dell'art. 22 del vigente Codice della Strada, devono essere autorizzati rispettivamente dall'Amministrazione Provinciale e dall'ANAS.

Qualora le sopracitate arterie venissero declassificate a strade Comunali, i titolari di passi carrabili già debitamente autorizzati hanno l'onere di chiedere, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della deliberazione dell'organo competente con cui il Comune si è fatto carico delle strade, la conversione delle autorizzazioni mediante idonea richiesta, da inoltrarsi al Settore Edilizia Privata, a cui deve essere allegata l'autorizzazione in originale ed il relativo segnale di passo carrabile non più in corso di validità.

Chiunque non ottemperi alle prescrizioni dettate dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa della somma di € 12,91.

Art. 12 Canone ed altri oneri

Ogni passo carrabile è assoggettato al pagamento del relativo canone e di quanto altro dovuto, secondo le normative vigenti in materia

Art. 13 Riconoscimento del passo carraio

Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla normativa vigente e conforme all'allegato "A" del presente Regolamento.

Il segnale del passo carrabile unitamente all'autorizzazione, saranno forniti dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previa verifica dell'avvenuto versamento della somma dovuta a rimborso spese da determinarsi previste dal precedente art. 6.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della segnaletica indicata ai commi precedenti, l'intestatario dell'autorizzazione deve, entro 48 ore, farne denuncia agli organi di Polizia.

Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione senza che il segnale sia stato rinvenuto, l'interessato deve richiedere al Settore Edilizia Privata il rilascio del relativo duplicato previo pagamento delle spese relative.

L'intestatario dell'autorizzazione del passo carrabile che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del segnale di "PASSO CARRABILE" non provvede agli adempimenti di cui ai commi 4 e 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 25,82

Chiunque, titolare o meno di autorizzazione all'esercizio del passo carrabile, esponga un segnale non conforme alle prescrizioni dettate dal comma 1 del presente articolo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 12,91.

Art. 14 Passo carrabile di accesso a più proprietà

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari.

Art. 15
Tasse

Ai sensi del Regolamento comunale sulla TOSAP, la tassa per il passo carrabile è determinata dall'ampiezza in metri lineari del passo stesso per la tariffa prevista da detto regolamento.

La tassa è riferita all'anno solare e ogni variazione ai fini dell'applicazione della stessa avrà efficacia dal 1° Gennaio dell'anno successivo

Art. 16 Sanzioni

La violazione alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, sono punite ai sensi delle norme sull'Ordinamento comunale e provinciale.

Art. 17 Norme
transitorie

I titolari di passi carrabili ex provinciali e/o ANAS già autorizzati da detti enti, sono comunque tenuti a presentare domanda di autorizzazione a questo Comune.

Tali domande non dovranno sopportare i costi previsti per ottenere l'autorizzazione comunale in quanto già sostenuti per la denuncia originaria (Via Pasubio, Via Piave, Via Feniletto, Via S. Antonio, Via XX Settembre, Via Ponte e Via Nazionale)

Art. 18 Entrata
in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge